

Repubblica Italiana

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA

Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione.

CIG

Rep. N.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____

(/ /2018), presso il Comune di Altavilla Silentina, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me Dr. Ciro Esposito, Segretario del Comune di Altavilla Silentina, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il dott. Michele Di Sarli, Responsabile del settore "Servizi all'Ente" del Comune di Altavilla Silentina, nato a Teggiano (Sa), il 04/09/1957, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Altavilla Silentina - Stazione Appaltante, C.F./P.IVA 00510570658 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del settore "Servizi al cittadino" in forza del decreto sindacale n.11 del 23/06/2016 di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il Sig. _____, nato a _____, il / / _____, residente a _____, in Via _____, n. _____ nella sua qualità di

	, della ditta _____, con sede legale	
	in _____, Via _____, n. _____, C.F./P.IVA	
	, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione del Responsabile del servizio n. _____ R.G., in data	
	_____ / _____ /2018, si stabiliva di procedere all' Affidamento in concessione del servizio	
	di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares,	
	tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate	
	tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote	
	inesigibili presentate dall'agente della riscossione , mediante procedura aperta,	
	con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;	
	- con la suddetta determinazione è stato approvato il capitolato speciale d'appalto,	
	la Relazione Tecnica Illustrativa oltre allo schema di contratto, ed è stato disposto	
	di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs.	
	18 aprile 2016, n. 50;	
	- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi all'Ente n. _____ R.G. in	
	data _____ / _____ /2018, è stato aggiudicato l'appalto del servizio, in via definitiva, alla ditta	
	suddetta;	
	- la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data	
	_____ / _____ /2018 a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo	
	all'impresa aggiudicataria;	
	- in data _____ / _____ /2018 è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di	
	aggiudicazione definitiva e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque	

giorni previsti dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida alla ditta
in persona del suo legale rappresentante

che accetta senza riserva alcuna, l'**Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.**

Art. 3 - Durata

Il contratto ha durata di anni tre (3) ai sensi dell'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla
Agenzia _____ in data
/ /2018;

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di regolare conclusione del contratto, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nel servizio.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato

d'oneri e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B").

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro
(diconsi euro /),

tenuto conto del ribasso del % offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge, da liquidarsi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4 del capitolato d'oneri.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento delle prestazioni;

b) per il certificato di regolare esecuzione della prestazione, e il pagamento del saldo

finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con cadenza mensile rapportati ai mesi di effettivo servizio;

2. L'appaltatore dichiara che il sig. _____, come innanzi generalizzato, è l'unico soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Altavilla Silentina "codice univoco ufficio" UFMBAC e con liquidazione a 30. gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il legale rappresentante dell'Appaltatore nella persona di
innanzi generalizzato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i ed a tal uopo ha dichiarato che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche è
della Banca

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria.

Inoltre tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

L'Amministrazione, può risolvere il contratto senza formalità alcuna, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;

b. non aver iniziato il servizio alla data fissata;

c. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;

d. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;

f. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;

g. sospensione o abbandono del servizio;

h. continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;

i. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;

j. inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto;

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a

mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) dell'importo presunto della concessione e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario, ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. Eventuali controversie fra il Comune di Altavilla Silentina e l'Appaltatore saranno devolute alla decisione del Giudice competente - Tribunale di Salerno.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha effettuato, per il tramite del servizio Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A., richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., prot.

Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare

dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale, in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato

pagamento.

Art. 22 (Codice di Comportamento)

L'appaltatore, in applicazione dell'art.54 D.Lgs. n. 165/2001 come riformulato dall'art.1, comma 44, L. n.190/2012, del DPR n.62/2013 e della deliberazione n.75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione si atterrà all'applicazione del CODICE DI COMPORTAMENTO, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 30.01.2014.

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti ad esso attinenti, nonché i diritti di segreteria nella misura di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizio assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

articolo 24 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, formato da n.15 pagine compreso quanto di questa, viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato ricevuto da me Segretario Comunale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Dott. Michele Di Sarli
.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

Dott. Ciro esposito
.....